

# **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

## **TITOLO I – ELEMENTI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Medicina (di seguito definita Scuola) nell'ambito e in conformità alle norme vigenti in materia.

### **Art. 2**

#### **Funzioni della Scuola**

La Scuola coordina e razionalizza le attività didattiche relative ai Corsi di Studio, istituiti e attivati, alle Scuole di specializzazione mediche e sanitarie, ai Master e ai Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di competenza dei Dipartimenti a essa afferenti. La Scuola collabora, inoltre, ai progetti formativi delle Scuole di dottorato di pertinenza dei Dipartimenti afferenti.

La Scuola, ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, esprime parere obbligatorio in merito alle proposte dei Dipartimenti relative all'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

La Scuola garantisce, con le modalità e nei limiti concordati con la Regione, l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

La Scuola ha anche facoltà di:

- promuovere convegni, eventi e corsi/workshop su argomenti di pertinenza della Scuola;
- promuovere e sviluppare iniziative relative all'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita e alla mobilità degli studenti secondo le indicazioni fornite e condivise a livello di Ateneo;
- provvedere alla gestione e manutenzione dei beni mobili e alla gestione degli spazi assegnati nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite;
- gestire i fondi a essa assegnati finalizzati allo svolgimento delle attività didattiche;
- gestire i servizi comuni destinati allo svolgimento delle attività didattiche.

## **TITOLO II – ORGANI E COMPETENZE**

### **Art. 3**

#### **Il Presidente della Scuola**

Il Presidente della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività.

Può emanare atti d'urgenza, i quali dovranno essere ratificati nella prima seduta utile del Consiglio della Scuola.

Il Presidente può nominare Commissioni tematiche e Delegati con compiti istruttori per coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Presidente della Scuola nomina le Commissioni per gli esami finali di laurea e designa, su proposta dei Consigli di Corsi di Studio, le Commissioni per le lauree sanitarie triennali per la nomina Rettorale.

Il Presidente della Scuola è eletto dal Consiglio della Scuola tra i Professori Ordinari di esso facenti parte, secondo quanto previsto dall' art 34, comma 3, lettera a, dello Statuto di Ateneo. La votazione per l'elezione del Presidente è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti, nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro 45 giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature; in caso di parità tra due candidati dello stesso sesso è eletto il più anziano in ruolo, in caso di parità nell'anzianità nel ruolo il più anziano di età. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

Il Presidente dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con quella di: Rettore, prorettore o delegato del Rettore, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata, Membro del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitario e dell'Azienda sanitaria Locale di Ferrara.

Il Presidente della Scuola esercita tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Regolamento e da altri Regolamenti di Ateneo e da ogni altra disposizione vigente. All'atto della nomina indica un Vicepresidente vicario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 4**

##### **Il Consiglio della Scuola**

Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo, di programmazione e di gestione, che sovrintende allo sviluppo delle attività didattiche e assistenziali della Scuola, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, nel pieno rispetto dell'autonomia dei Dipartimenti afferenti. Esso si esprime su tutte le materie di competenza della Scuola.

##### **A) Coordinamento delle attività didattiche**

Nello svolgimento delle funzioni tese a coordinare le attività didattiche, il Consiglio della Scuola delibera sulle materie e secondo le modalità di seguito indicate:

I - Istituzione, attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio

Il Consiglio del Dipartimento, previa acquisizione, ai sensi del D.Lgs. n. 19 del 2012, del parere del Nucleo di Valutazione, trasmette al Consiglio della Scuola la proposta di istituzione di un nuovo Corso di Studio e il relativo ordinamento didattico. Il Consiglio della Scuola esamina la proposta ed esprime un parere. Qualora il parere sia positivo, il Consiglio della Scuola propone l'attivazione del Corso di Studio di nuova istituzione.

Il parere del Consiglio della Scuola e, in caso questo sia positivo, la proposta di attivazione, unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento e al parere del Nucleo di Valutazione, sono trasmessi alla struttura dell'amministrazione centrale di riferimento per i provvedimenti conseguenti, di competenza degli Organi di Governo e/o di Commissioni dell'Ateneo.

Il Consiglio della Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c della Legge 240/2010, propone la soppressione dei Corsi di Studio nonché, previa delega da parte di tutti i Consigli di Dipartimento afferenti, la modifica degli stessi.

Le proposte vengono trasmesse alla struttura dell'amministrazione centrale di riferimento per i provvedimenti conseguenti di competenza degli Organi di Governo dell'Ateneo. In caso di modifica

sostanziale all'ordinamento di uno o più Corsi di studio, il Consiglio di Dipartimento o la Scuola, se delegata, acquisisce previamente il parere del Nucleo di Valutazione.

## II – Programmazione dell'offerta di formazione

### I – Didattica programmata ed erogata

I Consigli dei Corsi di Studio trasmettono al Consiglio della Scuola la proposta, relativa all'anno accademico di prossima attivazione, di didattica programmata (Regolamento didattico del Corso di Studio), inclusa la descrizione del percorso di formazione, e di didattica erogata comprensiva dell'attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale strutturato, al personale dipendente dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e dall'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, nonché al personale esterno di cui al Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento e di supporto alla didattica di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010.

Il Consiglio della Scuola, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. d) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, esamina la proposta ed esprime un parere, previa verifica della copertura finanziaria sui fondi specificamente assegnati per gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del sopra citato Regolamento.

La proposta del Consiglio di Corso di Studio, unitamente alla delibera del Consiglio della Scuola, viene inoltrata al Consiglio di Dipartimento competente, che delibera in merito e trasmette gli atti, compreso il parere del Consiglio della Scuola, all'ufficio dell'amministrazione centrale di riferimento per i provvedimenti conseguenti.

### 2 - Master, corsi di perfezionamento o aggiornamento

Il Consiglio della Scuola riceve, dai competenti uffici della sede, la richiesta di istituzione e/o attivazione di Master e Corsi di perfezionamento o aggiornamento, di competenza dei Dipartimenti afferenti, nonché il piano formativo e gli incarichi di insegnamento. La Scuola esprime parere obbligatorio e lo trasmette al Consiglio di Dipartimento, il quale delibera in merito alla proposta di istituzione/attivazione e al relativo piano finanziario, nonché all'assegnazione degli incarichi di insegnamento al personale strutturato ed esterno, ai sensi del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento e di supporto alla didattica di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010. La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente al parere del Consiglio della Scuola, viene trasmessa agli uffici dell'amministrazione centrale di riferimento per i provvedimenti conseguenti, di competenza degli Organi di Governo dell'Ateneo.

### 3 - Scuole di specializzazione

Il Consiglio della Scuola, su delega da parte di tutti i Consigli di Dipartimento afferenti, propone l'istituzione di una nuova Scuola di specializzazione medica o sanitaria con relativo ordinamento didattico, o la soppressione di una Scuola già istituita. La delibera del Consiglio della Scuola viene inoltrata alla struttura dell'amministrazione centrale di riferimento per i provvedimenti conseguenti, di competenza degli Organi di Governo dell'Ateneo. Ferme restando le competenze proprie del Direttore e del Consiglio della Scuola di Specializzazione, i Consigli di Dipartimento possono altresì delegare il Consiglio della Scuola a svolgere le funzioni proprie in materia di organizzazione e di gestione dell'attività didattica e formativa delle Scuole di Specializzazione (incluse la richiesta di posti aggiuntivi, la approvazione del corpo docente e del piano degli studi).

### 4 - Corsi di Studio ad accesso programmato

Il Consiglio del Corso di Studio propone al Consiglio della Scuola il numero degli studenti dell'Unione europea e degli studenti extra europei equiparati ai sensi delle norme vigenti, nonché dei cittadini extra-europei e degli studenti cinesi all'interno del programma Marco Polo, ai quali consentire l'accesso ai corsi di studio di pertinenza, nell'anno accademico successivo. Il

Consiglio della Scuola esamina la proposta ed esprime un parere. La richiesta del Consiglio di Corso di Studio, unitamente al parere del Consiglio della Scuola, viene successivamente inoltrata al Consiglio di Dipartimento, che provvede alla deliberazione e alla trasmissione degli atti, incluso il parere del Consiglio della Scuola, all'ufficio dell'amministrazione centrale di riferimento, per i provvedimenti conseguenti di competenza degli Organi di Governo dell'Ateneo.

#### 5 - Docenti di riferimento

Su proposta dei Consigli di Dipartimento il Consiglio della Scuola delibera l'assegnazione oppure la distribuzione dei docenti di riferimento per tutti i Corsi di Studio e informa il Presidio Qualità, che provvede alla verifica della sostenibilità della docenza di riferimento dell'Ateneo.

#### 6 - Banca dati ministeriale "Accesso numero programmato"

Il Consiglio del Corso di Studio propone al Consiglio della Scuola i contenuti da inserire in banca dati ministeriale relativa ai Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale. Il Consiglio della Scuola esamina la proposta ed esprime un parere. La richiesta del Consiglio di Corso di Studio, unitamente al parere del Consiglio della Scuola viene inoltrata al Consiglio di Dipartimento che provvede alla deliberazione e alla trasmissione degli atti alla Scuola per l'inserimento dei contenuti nella banca dati.

#### 7 - Organizzazione delle attività didattiche

Il Consiglio della Scuola, sentiti i Corsi di Studio, delibera il calendario delle lezioni, delle sessioni di esami, delle sedute di laurea e dei corsi di recupero per tutto l'anno accademico.

#### 8 - Assicurazione di Qualità della formazione

Il Consiglio della Scuola delibera i Rapporti di Riesame definitivi, contenenti eventuali integrazioni in base alle osservazioni del Presidio Qualità e della Commissione Paritetica docenti-studenti, già approvati in Consiglio di Corso di Studio.

### **B) Reclutamento**

Nell'ambito delle funzioni finalizzate al reclutamento del personale Docente e Ricercatore, il Consiglio della Scuola concorre alla programmazione di Ateneo esprimendo un parere obbligatorio in merito alla predisposizione, prevista dell'art. 28 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, da parte dei Dipartimenti afferenti, di un circostanziato piano di sviluppo, sulla base del quale possono individuarsi le necessità di bandi per Professore e Ricercatore e i relativi settori scientifico disciplinari ovvero di chiamate dirette ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005. Il Consiglio della Scuola si esprime previa acquisizione dai Dipartimenti delle dettagliate motivazioni didattico-scientifico e assistenziali che giustificano la richiesta.

Il parere del Consiglio della Scuola viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui la documentazione inviata dal Consiglio di Dipartimento sia tale da non consentire al Consiglio della Scuola di esprimersi, gli atti saranno rinviati al Consiglio proponente per approfondimenti.

### **C) Rapporti con il Servizio sanitario**

La Scuola di Medicina assume i compiti conseguenti e necessari a garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010. In particolare, ferme restando le competenze che le disposizioni normative attribuiscono al Rettore e ai Dipartimenti, alla Scuola di Medicina spettano le seguenti funzioni:

- esprime al Rettore proposte o parere motivato in merito alla predisposizione del piano socio-sanitario locale;
- approva gli atti convenzionali che influiscono sulle condizioni di svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali, nella loro inscindibile connessione, da parte dei docenti di materie cliniche;
- cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti, i rapporti con l'Ordine dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri e delle Professioni Sanitarie per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di Medicina Generale e di Sanità Pubblica sul territorio;
- assicura un'ordinata gestione di tutti i servizi comuni (aule, spazi comuni, ecc.) anche in rapporto a quanto messo a disposizione dalle aziende ospedaliere e sanitarie;
- concorre, di concerto con il Dipartimento interessato, all'accertamento dell'idoneità delle sedi didattiche dei Corsi di studio e di strutture esterne al fine di garantire ai docenti la possibilità di svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca in connessione con quelle assistenziali inscindibilmente correlate;
- esprime al Rettore proposte e parere obbligatorio in merito alla istituzione e/o soppressione di Unità Operative, programmi ed incarichi, con riferimento al personale universitario, nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie in cui insiste la rete formativa della Scuola di Medicina;
- esprime al Rettore parere sulla convenzione di cui all'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010 e su Protocolli d'Intesa tra Regione e Università in materia di attività sanitarie;
- approva, su delega dei Dipartimenti (ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 240/2010 e in conformità all'art. 31 lettera c dello Statuto dell'Università di Ferrara), convenzioni per l'inserimento di strutture sanitarie nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione mediche, nonché accordi di collaborazione interuniversitaria per le suddette Scuole.

Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza del personale universitario con funzioni assistenziali e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo predispone per la Scuola specifici strumenti convenzionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, che disciplinano i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali. Tali convenzioni sono approvate dai competenti Organi di Governo dell'Ateneo.

L'Ateneo contribuisce, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione della Scuola di Medicina, risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni a esse attribuite dalla legge e dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente.

## **Art. 5**

### **Elezioni del Consiglio della Scuola**

I - Elettorato attivo e passivo:

- per i sei rappresentanti eletti tra i Coordinatori dei Corsi di studio spetta ai Coordinatori dei Corsi di studio accreditati per l'anno accademico di riferimento, afferenti ai Dipartimenti che compongono la Scuola. Qualora un docente sia Coordinatore di più Corsi di Studio potrà comunque esercitare il diritto di voto una sola volta;
- per i due rappresentanti eletti tra i Coordinatori dei Dottorati di ricerca spetta ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato in carica nel momento di svolgimento delle elezioni. Qualora i Corsi afferenti ai Dipartimenti medici fossero due, i relativi Coordinatori entreranno di diritto nel Consiglio della Scuola, ferma restando la necessità che il Coordinatore sia docente afferente ai Dipartimenti medici e che non versi in una delle situazioni di incompatibilità previste. In tali

ipotesi il Collegio di Dottorato elegge, tra coloro che possiedono i requisiti per essere Coordinatore, il rappresentante nel Consiglio della Scuola di Medicina;

- per i due rappresentanti eletti fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione l'elettorato spetta ai Direttori/Coordinatori di Scuole di specializzazione con sede amministrativa Unife;

- per i due rappresentanti eletti fra i Direttori universitari di Strutture complesse spetta a tutti i Direttori universitari di Strutture complesse. Ai Direttori universitari di Strutture complesse facente funzioni spetta solo l'elettorato attivo.

Ai Direttori di Dipartimento, in quanto già membri di diritto del Consiglio della Scuola spetta solo l'elettorato attivo, qualora rientrino anche nelle altre rappresentanze.

Qualora uno stesso docente fosse eleggibile in più rappresentanze dovrà effettuare un'opzione per una delle stesse, comunicandola al decano ai fini della formazione delle liste per l'elettorato passivo.

Qualora un docente sia già componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Ferrara, oppure membro del Collegio di direzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, lo stesso all'atto della presentazione della candidatura dovrà effettuare un'opzione tra i suddetti incarichi.

Il corpo elettorale verrà convocato dal Decano di ogni rappresentanza.

Le funzioni di Decano sono assunte dal professore di prima fascia che ha la maggiore anzianità di nomina in ruolo. A parità di anzianità in ruolo, le funzioni di Decano vengono assunte dal più anziano di età.

Al fine di snellire il procedimento e di agevolare l'elettorato, le votazioni si terranno, qualora possibile, nella medesima giornata e con seggio unificato per tutte le rappresentanze di cui all'art. 6 dello Statuto della Scuola.

## II - Candidature

È obbligatoria la presentazione di formale candidatura da parte dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio della Scuola. Qualora al termine di scadenza per la presentazione, le candidature di un genere risultino inferiori a un terzo del totale, l'organo che cura la procedura elettiva, dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per una sola volta. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature di un genere permangano inferiori ad un terzo, si procede comunque con le votazioni.

## Validità delle votazioni e modalità di voto

Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto di UniFE la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori.

Il voto è personale e segreto.

## III – Nomina degli eletti

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voto tra docenti di diverso ruolo, prevale il ruolo ordinario. In caso di parità di voti per docenti dello stesso ruolo, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature. In caso di parità tra candidati dello stesso sesso è eletto il più anziano di ruolo, e a parità di anzianità di ruolo, prevale il candidato più anziano di età.

#### IV – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola

L'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola è disciplinata da apposito Regolamento.

### **Art. 6**

#### **Riunioni del Consiglio della Scuola**

##### I - Convocazioni

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si svolgerà la riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite comunicazione per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei componenti.

##### II - Partecipazione

Alle riunioni hanno diritto di partecipare personalmente i componenti del Consiglio.

I componenti eletti che risultano assenti ingiustificati per almeno il 50% delle sedute effettuate nell'anno decadono dal loro ruolo e il Consiglio ne disporrà la sostituzione. Sono esclusi dalla decadenza i Direttori dei Dipartimenti afferenti.

Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Segretario, scelto dal Presidente, che ha il compito di redigere il verbale del Consiglio della Scuola.

In ragione degli argomenti trattati all'ordine del giorno, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio della Scuola, senza diritto di voto, altri soggetti e categorie di personale universitario e non. Il Presidente può farsi affiancare, durante le riunioni del Consiglio della Scuola, da personale amministrativo assegnato all'Unità di supporto Scuole, senza diritto di voto.

##### III – Validità delle votazioni

Le riunioni si svolgono nel luogo, giorno e ora indicati nella convocazione. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, tenendo conto degli assenti giustificati.

##### IV - Deliberazioni

Constatato il raggiungimento del numero legale necessario alla validità della seduta, il Presidente, o Vice Presidente, dichiara aperta la discussione e presenta gli argomenti secondo quanto previsto dall'ordine del giorno. Ogni componente del Consiglio ha diritto di intervenire nel corso della discussione o per la dichiarazione di voto.

Il Presidente, previo voto favorevole del Consiglio, può modificare l'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al termine della discussione di ogni punto all'ordine del giorno il Presidente dichiara aperta la votazione, che può avvenire in forma palese e per alzata di mano o con modalità di espressione in forma segreta.

In conformità a quanto disposto dall'art. 57 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti non vengono conteggiati ai fini del quorum necessario per la validità della votazione.

Le deliberazioni validamente assunte sono immediatamente esecutive salvo diversa volontà del Consiglio, espressa con apposita votazione.

V - Verbale

Delle adunanze del Consiglio della Scuola viene redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che attesta quanto avvenuto durante la riunione e che viene siglato in ogni pagina dal Presidente e sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale, approvato e sottoscritto, è conservato nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

### **Art. 7**

#### **Commissione didattica paritetica docenti-studenti**

Viene istituita ai sensi dell'art 36 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, denominata Commissione Paritetica docenti - studenti (CPDS), che sostituisce le Commissioni Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti afferenti come previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento tipo dei Dipartimenti.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti, dai Rapporti di Riesame e da altre fonti disponibili, valuta se:

- a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
- f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile alle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.

La CPDS è presieduta dal Presidente o da un suo delegato ed è composta, per ciascun Corso di Studio dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola, da un docente diverso dal Coordinatore e da uno studente scelto tra i rappresentanti, ove presenti, in seno al Consiglio di Corso di Studio, per ogni corso di studio o in seno al Consiglio unico di più Corsi di Studio.

Eventuali variazioni della composizione della CPDS vanno comunicate all'ufficio Organi collegiali per la formalizzazione della composizione con Decreto Rettorale.



## **Art. 8**

### **Commissioni temporanee e permanenti**

La Scuola può istituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o esecutivi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.

Il Presidente della Scuola può nominare Commissioni tematiche con compiti istruttori per coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

## **Art. 9**

### **Personale tecnico amministrativo**

La gestione amministrativa della Scuola è affidata al Segretario Amministrativo della Scuola e a una struttura organizzativa a coordinamento centrale denominata Unità di supporto Scuole.

L'Unità di supporto Scuole, nello svolgimento di compiti e funzioni assegnati alla Scuola, agisce in collaborazione con il Segretario Amministrativo della Scuola, i Corsi di Studio e i Dipartimenti che costituiscono la Scuola e, per la parte relativa ai rapporti con il SSN (anche in riferimento alle Scuole di Specializzazione sanitarie), con la competente struttura amministrativa centrale dell'Ateneo.

## **Art. 10**

### **Risorse e gestione contabile**

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali la Scuola può ricevere erogazioni liberali da soggetti pubblici o privati, nonché finanziamenti a vario titolo e comunque denominati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e territoriali e dalle Aziende sanitarie, in conformità alle norme vigenti.

Per le medesime finalità, l'Ateneo può assegnare alla Scuola fondi, spazi e beni, secondo la disciplina prevista dai regolamenti vigenti.

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale in conformità alle norme vigenti.

Il Consiglio della Scuola approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, nell'ambito delle norme e dei regolamenti vigenti.

Il Presidente della Scuola ha la responsabilità gestionale degli atti di spesa assunti sui fondi assegnati, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio della Scuola al quale il Presidente deve presentare rendicontazione sull'utilizzo delle risorse.

Il Presidente è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.

La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 11**

### **Documentazione**

In tutti i casi in cui, in base al presente Regolamento, la Scuola sia chiamata a esprimere parere su proposta dei Consigli di Corso di Studio o dei Dipartimenti, qualora la documentazione da essi

inviata sia tale da non consentire al Consiglio della Scuola di esprimersi, gli atti saranno reinviati al Consiglio proponente per approfondimenti.

In tutti i casi in cui il Consiglio di Dipartimento deliberi in modo difforme rispetto al parere della Scuola, questo è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Scuola stessa.

## **Art. 12**

### **Approvazione e modifiche al regolamento**

L'approvazione e le successive modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su tali proposte i Consigli dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola devono esprimere parere. Il testo del regolamento e le eventuali modifiche sono trasmesse per l'approvazione da parte degli organi centrali dell'Ateneo.